



**UNIONE DEI COMUNI  
“TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO”**

Provincia di Perugia

Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi

***CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA***

***([cuc@unionecomuni.pg.it](mailto:cuc@unionecomuni.pg.it))***

**CAPITOLATO TECNICO**

**Servizio esternalizzato per l’espletamento della funzione di Unico Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino e per i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi, per la durata di anni uno**

***Art. 1. Oggetto***

L’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del sagrantino, con atto di G.U. n. 9/2018 e visti gli atti di delega da parte dei Comuni aderenti, ha stabilito di procedere all’individuazione di un unico soggetto esterno per la gestione del servizio esternalizzato della funzione di Responsabile della Protezione dei Dati personali per tutti i Comuni dell’Unione oltre che per la stessa Unione, che si avvalga di un team di supporto composto da professionisti/consulenti esperti in privacy, ICT e materie giuridico-amministrative, che assicuri anche un servizio di supporto specialistico per l’adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679) e la gestione delle misure di sicurezza obbligatorie previste per la protezione dei dati personali (GDPR).

Il servizio oggetto dell’esternalizzazione consiste quindi nell’espletamento della funzione di Unico Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer).

In particolare il servizio oggetto dell’esternalizzazione prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento europeo e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- vigilare sull’attuazione e sull’applicazione delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento europeo, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione della privacy fin dalla sua progettazione (privacy by design); la protezione di default di dati e sistemi (privacy by default); la sicurezza dei dati; il riscontro alle richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento;
- garantire la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti effettuati dal titolare;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate;
- controllare che il titolare o il responsabile del trattamento effettui la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e richieda l’autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), sorvegliandone lo svolgimento;
- fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa;

- controllare che sia dato seguito alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità;
- verificare la tenuta dei registri del Titolare e del/dei Responsabili sul trattamento.

Al fine di poter espletare al meglio il servizio, è riconosciuta al RPD la possibilità di accedere agli archivi, di assumere informazioni dagli autorizzati al trattamento, chiedere informazioni e documenti su circostanze specifiche ed eventi accaduti, segnalando eventuali inosservanza al Titolare del trattamento.

### **Art. 3. Importo a base di gara**

L'importo complessivo presunto posto a base di gara per l'esecuzione del suddetto servizio nei confronti dell'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti, è pari ad € 10.000,00 annui oltre IVA.

Come specificato dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza trattandosi di un servizio di natura intellettuale e ricorrendo l'ipotesi dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs.

### **Art. 2. Requisiti, obblighi e doveri**

Il soggetto unico designato a svolgere il ruolo di RPD, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- di conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
- di conoscenza specifica dei settori di attività degli Enti coinvolti nell'affidamento, delle norme e procedure amministrative applicabili;
- di un elevato standard deontologico.

Il RPD dovrà inoltre soddisfare le seguenti capacità:

- a) *qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere e approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative degli Enti Locali;*
- b) *buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte da un Ente Locale, nonché con i sistemi informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati.*

Durante lo svolgimento del servizio, il Responsabile della Protezione dei dati dovrà:

- a) svolgere i compiti che gli spettano secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto, osservando le norme in materia di segreto, riservatezza e confidenzialità, la normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- b) eseguire i propri compiti considerando preventivamente i rischi inerenti al trattamento;
- c) essere tempestivamente ed adeguatamente coinvolto dal Titolare del trattamento e dai Responsabili del trattamento in qualsiasi questione inerente la protezione dei dati personali;
- d) utilizzare le eventuali risorse che il Titolare e i Responsabili del trattamento gli forniscono al fine di assolvere al meglio ai compiti attribuitigli dalla legge, accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché di rafforzare la propria conoscenza specialistica;
- e) operare in modo indipendente, pertanto il Responsabile del trattamento/Titolare del trattamento non dovranno impartire alcuna istruzione in merito ai compiti a lui affidati;
- f) riferire direttamente al Sindaco qualora ritenga che il Responsabile e/o il Titolare del trattamento assumano decisioni incompatibili con il RGPD;
- g) redigere dei reports sull'attività svolta ogni sei mesi ed una relazione annuale delle prestazioni realizzate, dei corsi di formazione ed aggiornamento periodici che ha seguito e gli eventuali eventi realizzati;

- h) assumersi a suo carico tutti gli oneri previsti a norma di legge per il servizio di cui in oggetto nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro dell'eventuale personale impiegato;
- i) adottare, di propria iniziativa, i mezzi e le misure necessarie per prevenire i danni di qualsiasi natura a persone o cose a causa del servizio reso. Pertanto, lo stesso si obbliga a sollevare gli enti da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione del servizio in appalto;
- j) mettere a disposizione un recapito postale, telefonico fisso e mobile ed un indirizzo di posta elettronica utili alla reperibilità immediata.

Al soggetto aggiudicatore è riconosciuta la facoltà di:

- costruire uno staff formato da soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento europeo, che operano sotto la direzione del DPO che lo supporta ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto;
- qualora lo necessiti, accedere ad altri servizi all'interno della struttura del Titolare e/o Responsabile del trattamento così da ricevere tutto il supporto, le informazioni o gli input necessari.

L'esecuzione dell'appalto non comporta alcuna costituzione di rapporto di lavoro, neanche subordinato, tra il soggetto aggiudicatore ovvero il DPO e gli enti.

La medesima disposizione si applica al personale dipendente dell'operatore economico aggiudicatario.

È fatto salvo il diritto di rivalsa degli enti nel caso di danni a soggetti terzi, imputabili per dolo o colpa grave, cagionati dal DPO.

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato al soggetto aggiudicatore cedere, totalmente o parzialmente, ovvero subappaltare il servizio assunto. In caso di violazione di tali divieti, gli enti dispongono l'immediata risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di chiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

L'operatore economico affidatario del servizio solleverà l'amministrazione da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

Il servizio dovrà essere svolto da remoto, attraverso il supporto di strumenti telematici e telefonici, e mediante specifici incontri on site preventivamente accordati.

Il soggetto aggiudicatore dell'appalto dovrà garantire risposte istantanee (o comunque non superiori a n. 2 giorni lavorativi) ed un numero illimitato di interventi e risposte per tutta la durata dello stesso.

Il servizio prevede almeno n. 2 incontri informativi annuali per i responsabili e gli incaricati del trattamento che dovranno essere espletate, anche in forma associata, presso le Sede di un Comune o altra sede da concordare.

Ogni 6 mesi il soggetto aggiudicatore dovrà documentare le attività svolte attraverso la redazione di reports, ciascuno dei quali dovrà essere trasmesso alle amministrazioni. Dovrà inoltre redigere una Relazione annuale relativa all'attività svolta da trasmettere all'amministrazione.

### ***Art. 3. Durata del servizio***

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Unione ed i Comuni aderenti all'Unione e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio, ovvero, se precedente, dall'affidamento del servizio.

Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi in oggetto, al termine del contratto ed in presenza di gara in corso di svolgimento per l'individuazione del nuovo contraente, il soggetto aggiudicatario si impegna ad accettare la proroga del contratto sino al completamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti.

#### **Art. 4. *Stipula del contratto***

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino comunicherà, a seguito dell'individuazione dell'aggiudicatario del servizio, ad ogni Ente aderente all'Unione dei Comuni (Comuni) il soggetto affidatario del servizio.

Ogni Ente procederà autonomamente alla contrattualizzazione del servizio con il soggetto aggiudicatario alle condizioni offerte in sede di gara, e comunque ripartendo l'importo di aggiudicazione dell'appalto in parti eguali tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto su dichiarazione della stazione appaltante, e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) Revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni, iscrizioni, necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura;
- b) Situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
- c) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- d) Cessione del contratto a terzi;
- e) Frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f) Reiterati e immotivati ritardi di consegna;
- g) Sospensione ingiustificata del servizio;
- h) Violazione delle disposizioni previste dall'art. 3, c. 9-bis della Legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto può altresì verificarsi nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito da parte dell'amministrazione, oltre che nelle ipotesi previste nell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione garantisce la continuità della prestazione del servizio affidandolo all'operatore economico che segue immediatamente in graduatoria. Saranno invece addebitate alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, verranno applicate penali commisurate alla gravità delle inadempienze dall'Amministrazione appaltante.

Le penalità saranno notificate al soggetto aggiudicatario del servizio tramite Pec, il quale avrà 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e spiegazioni. Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute in tutto o in parte valide, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, l'amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e adottare tutti i provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

In caso di ritardo nell'adempiere alle prestazioni oggetto di servizio, è prevista una penale il cui ammontare varia da € 10,00 ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo a seconda dell'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

Sono ammesse le modifiche al contratto contemplate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'amministrazione appaltante può sospendere l'esecuzione del servizio, specificando i motivi, qualora si verificano circostanze particolari che ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. La sospensione del servizio potrà essere disposta nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ***Art. 5. Recesso***

Le amministrazioni si riservano la facoltà di recedere dal contratto in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi al soggetto aggiudicatario a mezzo PEC con 30 (trenta) giorni di preavviso tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ***Art. 6. Regolarità contributiva e pagamento***

Gli enti verificheranno la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità ed assicurativa nonché il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale nonché l'idoneità a contrattare con la P.A. secondo il combinato disposto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.

L'amministrazione comunale procederà quindi al pagamento solo a seguito di apposita verifica delle condizioni descritte al punto precedente e dopo aver verificato la regolare esecuzione del servizio e, in ogni caso, a seguito del rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione della attestazione di regolare esecuzione del servizio.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza semestrale, previa consegna da parte del soggetto aggiudicatario dei reports relativi alle attività svolte nel periodo di riferimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della fattura trasmessa dal SDI saranno liquidati i compensi, a mezzo di bonifico bancario ovvero postale, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare all'amministrazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'Amministrazione comunale. Il mancato rispetto delle comunicazioni previste dalla citata norma è causa di legittima sospensione del pagamento da parte dell'amministrazione comunale.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### ***Art. 7. Foro competente***

In caso di controversia riguardante la procedura di gara in oggetto nonché al presente Capitolato, si farà ricorso al Foro territorialmente competente, mentre è escluso il ricorso all'arbitrato.

#### ***Art. 8. Procedure di ricorso***

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.